



13 MAR 2024

**Oggetto: Contenzioso Bicchieri Annarita+1/Consortio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giacomo Ingrao**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 2835/22 tra le parti Bicchieri Annarita+1 /Consortio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 175/24 del 14/02/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 819,96 oltre interessi per € 54,92, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 390,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 549,31 da distrarsi all'avv. Giacomo Ingrao, come da conteggio inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 1.424,19

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

#### VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.424,19 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 175/24 del 14/02/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 874,88 in favore di Bicchieri Annarita nata a Catania il 21/01/75 c.f. BCCNRT75A61C351M tramite bonifico sul c/c IBAN IT74Z 03475 01605 CC0010655931 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 549,31 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giacomo Ingrao nato a Messina il 21/05/69 c.f. NGRGCM69E21F158R tramite bonifico sul c/c IBAN IT85P 03069 16520 100000 018814 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Messina**  
**Sezione 01**

Il Giudice di Pace di Messina Dott. CORRADO GIARDINELLA, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2835 / 2022 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022

**TRA**

Sig.ra **BICCHIERI ANNARITA**, c.f. BCCNRT75A61C351M, e sig. **BICCHIERI PASQUALE**, c.f. BCCPQL73S15C351V, ivi elettivamente domiciliati in Messina alla via F. Crispi, n° 8, presso lo studio dell'Avv. Giacomo INGRAO, c.f. NGRGCM69E21F158R, che lo rappresenta e difende come da delega in atti PARTE ATTRICE

**CONTRO**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, p. IVA 01962420830, in persona del legale presidente, corrente per la carica in Messina, elettivamente domiciliati in Gela al c.so V. Emanuele, n° 161, presso lo studio dell'Avv. Gertrude BONURA, c.f. BNRGTR60R70D960Q, che la rappresenta e difende, come da delega in atti PARTE CONVENUTA

\* \* \*

**Oggetto:** Risarcimento danni da cose in custodia.

\* \* \*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PER PARTE ATTRICE**

Si chiede piaccia alla giustizia del Giudice di Pace adito:

- 1) Ritenere e dichiarare responsabili del sinistro descritto in premessa il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona proprietario della strada ove si è verificato l'incidente.
- 2) Di conseguenza condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti dai sig.ri Bicchieri Annarita e Bicchieri Pasquale nella misura di € 920,51 oltre interessi legali



dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.

3) OMISSIS

4) Condannare il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.

**PER PARTE CONVENUTA**

Voglia il Giudice di Pace adito:

**In via principale:**

- Rigettare la domanda così formulata dall'attore in quanto infondata, non provata ed esagerata e, pertanto, dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio;

- ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane per caso fortuito, rigettare la domanda;

**In subordine:**

- ritenere e dichiarare non dovuti tutti i danni richiesti perché non provati e, in ogni caso, dichiararli eccessivi e speculativi e, per l'effetto, ricondurre la domanda a quanto effettivamente dovuto e provato in corso di causa;

Con vittoria di spese e compensi.

\* \* \*

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto statuito dall'art. 132 co. 1 n° 4 c.p.c..

\* \* \*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Parte attrice evocava l'ente proprietario della strada per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate.

A sostegno della propria domanda, l'attore esponeva che in data 18.06.2020 alle ore 14:40 circa, il proprio veicolo tg. CN417JE con alla guida la sig.ra Magazzù Carmela, percorreva l'A/20 con direzione PA-ME, quando giunta all'interno della galleria sita poco prima dello svincolo per Rometta, all'improvviso il veicolo veniva colpito dai cornici di plafoniera con relativo vetro che, distaccatosi dalla volta della cupola e finiti interra, venivano sollevati da un camion in transito quel momento.

A seguito di tale evento l'autovettura di proprietà degli attori subiva danni al parabrezza ed al cofano del veicolo, il cui costo di riparazione era quantificato in domanda.

Ritenendo la responsabilità dell'evento in capo alla convenuta, formulava richiesta risarcitoria e, stante il silenzio, instaurava il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento della domanda avanzata.

Si costituiva nel presente giudizio, l'ente convenuto che contestava le avverse deduzioni in ordine sia all'*an* che al *quantum debeatur* in quanto, rassegnando le conclusioni riportate.

Ai fini della decisione della presente causa, come più volte esposto da questo Giudicante in analoghe decisioni, occorre richiamare l'impianto normativo soggiacente.

Assume così rilevanza l'art. 2051 Cod. Civ., che statuisce: "*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*".

La norma richiamata fissa il principio della responsabilità oggettiva del custode di un bene, il quale è tenuto ad evitare che il bene oggetto della sua custodia esponga i terzi a situazioni di pericolo, così che, in caso di accadimento di un danno, egli ne è responsabile ed è tenuto al risarcimento.

L'impianto normativo è valido anche per la Pubblica Amministrazione: "*La Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del 'neminem laedere', in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile (...)*" (Cass. Civ. n° 10654/04; ma anche Cass. Civ. n° 22592/04).

In ragione di ciò, la P.A., che risulti inadempiente al proprio obbligo di custodia, va dichiarata responsabile dell'evento dannoso proprio laddove essa non è riuscita, con l'ordinaria diligenza, ad impedire quelle situazioni di pericolo a cui è stato esposto l'utente (cfr Cass. Civ. n° 3651/06).

Il carattere oggettivo della responsabilità stabilita all'art. 2051 Cod. Civ. è tale che, ai fini della dichiarazione di responsabilità, nessuna rilevanza assume la condotta posta in essere dal custode, né il carattere proprio dell'obbligo di custodia.

Pertanto, per determinare la responsabilità della P.A., occorre tenere in debita considerazione le dinamiche causali produttive del danno, - come si fa in modo analogo nell'ipotesi di cui all'art. 2043 Cod. Civ. -, tanto che è necessario, non soltanto che la strada presenti "*(...) un qualche profilo di irregolarità, ma anche che ciò dia luogo a una situazione qualificabile come "insidia" o "trabocchetto".*" (Trib. Catania, Sez. V, 30/05/2005. Ma anche Cass. Civ. n° 3651/06; Cass. Civ. n° 15224/05; Cass. Civ. n° 11250/02).

In tal senso, la S. C. di Cassazione nella sentenza n° 15720 del 18/07/11, ha ribadito che ai fini dell'applicabilità del citato art. 2051 Cod. Civ., si deve tenere in debita considerazione la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada, ravvisando la sussistenza del caso fortuito laddove si verificano situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero

da una repentina e non specifica prevedibile alterazione dello stato della cosa in custodia che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per difetto di tempo strettamente necessario a provvedervi.

Spetta, quindi, al Giudice, ai fini della dichiarazione di responsabilità della P.A., valutare non solo l'esistenza o meno della prova del danno e del pericolo occulto, ma anche l'esistenza o meno della causalità giuridica tra la non prevedibilità dell'evento e quella della non visibilità (cfr. Cass. Civ. n° 1216/06), ovvero, guardare concretamente al tipo di pericolosità dell'evento dannoso e, laddove tale evento riguarda una strada, guardare ai caratteri specifici di quel tratto di strada ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato (cfr anche Cass. Civ. n° 8229 del 07/04/10; n° 8157 del 03/04/09).

La stessa norma di riferimento, prevede l'esimente del caso fortuito laddove il custode dia prova che l'evento è imputabile a fatto esterno o non riconducibile alla propria sfera comporta-mentale.

A tal proposito, la S.C. di Cassazione ha avuto modo di precisare che *“La presunzione di colpa può essere vinta dalla prova che il danno è dovuto al caso fortuito. La prova del caso fortuito è quella che il danno si è verificato per un evento non prevedibile o non superabile con la diligenza adottata dal soggetto che vi è tenuto. Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato stesso) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità”* (Cass. Civ. n° 11268/02. Ma anche, Cass. Civ. n° 5031/98).

Principio ribadito dalla stessa Corte di Cassazione: *“La responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”* (Cass. Civ. n° 14856 del 13/06/2013. Ma anche in Cass. Civ. n° 8935 del 12/4/2013; n° 18753/2017; n° 11526/2017; n° 7805/2017; n° 22419/17; n° 1677/2016; n° 287/15; n° 9547/2015; n° 1896/2015).

In tale ultima richiamata decisione, gli Ermellini hanno evidenziato che la richiamata disciplina di cui all'art. 2051 Cod. Civ. si applica in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada, *“essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle*



*situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.*

Così, per giungere a determinare l'esistenza o meno di responsabilità in capo al custode per i danni arrecati a terzi, non assume rilievo alcuno il comportamento tenuto dal custode stesso, - visto che la previsione normativa richiamata stabilisce una responsabilità a carattere oggettivo di tipo aggravato che la dottrina giurisprudenziale riconduce alla alea del “*rischio*” da custodia (cfr. Cass. Civ. n° 4480/01; ma anche n° 61231/99 ed altre) -, ma il limite del “*caso fortuito*”, che la Suprema Corte di Cassazione ha qualificato come “*fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno*” (Cass. Civ. n° 20359/05. Ma anche Cass. Civ. n° 2062/04; n° 6753/04; n° 15429/04).

In ragione di quanto esposto, dunque, il responsabile del tratto stradale deve risarcire i danni provocati al conducente dell'autovettura che subisce un sinistro causato, dovendosi ribadire che la responsabilità dell'ente o della società custode sussiste anche e laddove sono state adottate tutte le misure necessarie per segnalare il pericolo, sul fondamento che “*L'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la strada stessa in condizioni che non costituiscono per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento nella sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto)*” (cfr Cass. Civ. n° 3630 del 28/04/1997; n° 14856 del 13/06/2013).

Delineata così l'intera cornice del quadro normativo ed interpretativo entro cui dover collocare la fattispecie in esame, ai fini della determinazione della dinamica del sinistro, assume rilevanza sia la depositata documentazione relativa al rilevamento del danneggiamento da parte della Polstrada di Messina, sia l'espletata istruttoria con la prova per testi dell'agente Muffoletto Alessandro, che, nel confermare il predetto rapporto di danneggiamento, ha anche riferito che “*(...) ho riportato esclusivamente quanto dichiaratomi dal conducente sig.ra Magazù Carmela e constatato il danneggiamento sul veicolo, di cui ho trascritto quanto rilevato ho avuto conferma telefonica dal centro radio del CAS che nel tratto stradale interessato all'evento, la squadra di manutenzione aveva rinvenuto delle cornici di plafoniera con relativo vetro all'interno della galleria posta la km 26+300 direzione Messina*”, consente di accertare il nesso eziologico tra l'evento e i danni lamentati dall'attore.

Pertanto, la predetta attestazione e dichiarazione dell'agente danno ampia prova del verificarsi dell'evento dannoso e delle sue cause, quindi del nesso eziologico tra l'evento stesso e il danno subito dall'autovettura attorea che, in assenza di contrari elementi di prova, non fornite dal convenuto ente, debbono ritenersi plausibili e rispondenti al vero.

Né sul punto, il convenuto ente, ha fornito prova sia in relazione all'asserita concorsuali della responsabilità del conducente nell'evento dannoso, né della sussistenza di elementi idonei a dar prova della fortuità dell'evento stesso, se non una generica ed incerta affermazione, così venendo meno al proprio onore come sancito dall'assodata e costante giurisprudenza (tra le tante cfr Cass. Civ. n° 13260 del 15-28/06/2016; n°1896 del 03/02/2015; n° 7448 del 14/04/2015).

Va, quindi, dichiarata la esclusiva ed oggettiva responsabilità dell'ente convenuto nella causazione dell'evento per cui è causa, per essere venuto meno al proprio onere di custodia, adottando e predisponendo tutte quelle misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

In ordine alla quantificazione del danno, questo Giudicante, vista la modesta entità della domanda risarcitoria, non ha ritenuto disporre CTU tecnica, anche in ragione della documentazione redatta dalla Polstrada circa il danno, con le sue conseguenze, e della prodotta fattura n° 263/20 del 09.07.2020.

Alla luce di quanto acclarato documentalmente, l'odierno danneggiato ha diritto al risarcimento alla somma complessiva di € 819,96 comprensiva di IVA.

Pertanto va condannato il CAS, al pagamento, in favore della parte attrice dell'importo complessivo determinato in complessivi € 819,96.

Trattandosi di debita da valuta, all'attore spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al suo pieno soddisfo, secondo i criteri stabiliti dalle SS.UU. della C. di Cassazione nella sentenza n° 1712 del 17/02/95.

Non può essere liquidato il costo del fermo tecnico in quanto non è stata fornita la prova con la produzione di eventuali esborsi per il noleggio di un veicolo alternativo, né dell'effettivo pregiudizio sopportato, stante anche la prova dell'effettiva riparazione del veicolo (cfr Cass. Civ., ord. n° 9348 del 04/04/2019).

In base al criterio della soccombenza, deve condannarsi il CAS al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avv. Giacomo Ingrao, ex art. 93 c.p.c., da questo Giudicante, visto il D.L. n° 1/2012 e secondo i parametri dettati dal D.M. 147/2022 ed indicati in dispositivo.

**P .Q. M.**

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunciando,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- **Dichiara** la responsabilità del convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro stradale del 18.06.2020 occorso all'autovettura tg. CN417JE degli attori, che si liquidano in complessivi € 819,96, comprensivi di IVA. Il tutto oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al suo pieno soddisfo.
- **Condanna** altresì il convenuto ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al

pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avv. Giacomo Ingraio, che si liquidano in complessivi € 390,00 di cui € 47,00 per spese ed € 347,00 per onorari, oltre 15% ex art. 14 L.P., CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Messina il 14.02.2024

Il Giudice di Pace  
*Dott. Corrado Giardinella*



**Avv Giacomo Ingrao**  
Via Francesco Crispi n. 8  
98121 - MESSINA  
p.iva 01908970831  
c.f. NGRGCM69E21F158R

---

Messina li, 29,2,2024

Egr./a - Spett.le  
Bicchieri Annarita  
ViaS. Barbara Camaro  
Messina

C.F.: BCCNRT75A61C351M  
P.IVA:

**avviso parcella**

**Oggetto:** Causa  
Bicchieri / Consorzio autostrade  
La ritenuta di acconto sarà versata dal consorzio autostrade

Rimborso spese (non imponibile)	€	43,00
Onorario	€	399,05
C.P.A. 4% su Onorario	€	15,96
Imponibile	€	415,01
IVA 22%	€	91,30
<b>Totale fattura</b>	<b>€</b>	<b>549,31</b>
Ritenuta d'acconto 20%	€	79,81
<b>Totale a favore</b>	<b>€</b>	<b>469,50</b>

Il pagamento del superiore importo può avvenire con bonifico sul mio conto  
IBAN IT85P0306916520100000018814

**Data:** 29 febbraio 2024, 15:45:42  
**Da:** avvgiacomoingrao <avvgiacomoingrao@puntopec.it>  
**A:** geltrude bonura <geltrude.bonura@legalmail.it>  
**Oggetto:** causa bicchieri Annarita e Bicchieri Pasquale / Consorzio autostrade siciliane  
**Allegati:** sentenza bicchieri.consorzio.pdf (362.9 KB)  
delega clio.pdf (193.0 KB)  
CI CF BICCHIERI PASQUALE.pdf.pdf (231.9 KB)  
PARCELLA BICCHIERI.pdf (121.3 KB)  
documento identità avvocato.pdf (87.8 KB)

Dist.ta Collega

Le comunico che l'importo che il Consorzio autostrade siciliane deve corrispondere alla sig.ra Bicchieri Annarita ( giusta delega allegata) è di € 874,88 comprensiva di interessi legali pari ad € 54,92, oltre il pagamento delle spese legali come da parcella che si allega.

Allego coordinate iban del conto corrente della mia cliente ove eseguire bonifico sorte capitale nonchè atto di delega e documenti identità degli interessati

distinti saluti

*Avv. Giacomo Ingrao*  
Via F.Crispi 8  
98122 Messina  
tel. 09051758 fax 0905728795  
Cell. 3473713041

DELEGA

Il sottoscritto Bicchieri Pasquale ,nato a Catania ( CT ) il 21/01/1975 , CF.

BCCPQL73S15C315VL , in qualità di comproprietaria dell'autovettura RENAUL CLIO  
TG.CN417JE , quale risarcimento del sinistro verificatosi il 18/06/2020

Autorizzo il Consorzio autostrade siciliane ad effettuare la liquidazione di € 819,96 oltre interessi  
a favore della Sig.ra BICCHERI ANNARITA nata a Catania il 21/01/1975  
CF.BCCNRT75A61C351M in qualità di comproprietaria.

IBAN : IT74Z0347501605CC0010655931

Distinti saluti

